


RG 13822/13
Ses. 25/16
Rep. 2360/16



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

Il Giudice di Pace Dott.ssa Carmelina Citarda, della III^a Sezione civile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 13822/2013 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente

TRA

....., nato a Palermo il elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Palermo, Via Tripoli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Carlo Riela dal quale è rappresentato e difeso giusta procura stesa a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

....., in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, dott., con sede in elettivamente domiciliata in Palermo, Via Terrasanta, 7 presso lo studio dell'Avv., che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

E

....., residente in Palermo in

CONVENUTO CONTUMACE

1

Oggetto: Risarcimento danni da RCA.

Conclusioni per l'attore:

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Palermo

- Ritenere e dichiarare responsabile unico ed esclusivo del sinistro verificatosi in Viale Regione Siciliana, il sig. _____, conducente e proprietario dell'autocarro _____ garantito per la r.c. auto con la _____

- conseguentemente condannare la Cattolica Ass.ni, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, al risarcimento dei danni materiali occorsi all'autovettura _____, quantificati in € 4.800,00 oltre fermo tecnico e svalutazione commerciale, ed € 300,00 quali spese sostenute per l'attività stragiudiziale, oltre svalutazione ed interessi legali dal di del sinistro e fino all'effettivo soddisfo o in quella somma maggiore o minore meglio vista dal Giudice anche all'esito della espletando ctu tecnica..


- con vittoria di spese, compensi professionali, con distrazione ex art 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.

Conclusioni della convenuta:

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito

Preliminarmente, ritenere e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea in accoglimento della eccezione di carenza di integrazione del contraddittorio.

Nel merito, rigettare le domande attoree per quanto esposto nelle premesse del presente atto.



In subordine, e senza recesso alcuno da quanto sopra dedotto ed eccepito, sempre che venga fornita rigorosa prova della riconducibilità dei lamentati danni al sinistro dedotto in giudizio, contenere il chiesto risarcimento nella misura del giusto, equo e provato, in proporzione all'eventuale concorso di colpa attribuibile al conducente l'autovettura attorea, e con espressa applicazione dell'art. 2058, 2 comma c.c.

Con riserva di articolare mezzi di prova e produrre documenti nei termini di legge.

Con vittoria di spese e compensi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta secondo le nuove disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Att. c.p.c., come riformati dalla L. n. 69/2009, e, pertanto, viene omesso lo svolgimento del processo e la motivazione viene esposta in modo conciso.

Preliminarmente, appare necessario illustrare il fatto per cui è causa.

L'odierno attore, col presente giudizio, richiede il risarcimento dei danni materiali subiti a seguito del sinistro avvenuto in Palermo il 13/04/2013, a causa di urto subito da tergo dall'autocarro

di proprietà e condotto dal signor _____, assicurato per la RCA con la _____

Si costituiva quest'ultima che eccepiva, in via preliminare, il difetto di integrità del contraddittorio del responsabile civile signor _____ e _____ nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea e/o in subordine l'applicazione del concorso di colpa.



La causa veniva istruita con la documentazione in atti prova per testi e ctu tecnica.

Indi, all'udienza di rinvio del 06/07/2016, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la stesura della sentenza.

Dapprima, si premette che veniva autorizzata la chiamata in causa del responsabile civile che regolarmente citato non compariva e, trascorsa l'ora di rito ne veniva dichiarata la contumacia.

Nel merito si espone quanto segue.

Il teste escusso, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, poiché avvertito della responsabilità morale e giuridica delle false dichiarazioni, confermava gli articolati di prova, precisando il luogo, i mezzi coinvolti nel sinistro *de quo* ed i danni riportati dal veicolo attoreo.


La convenuta, nulla ha provato, in merito alla dinamica, ma si è limitata a contestare l'*an*, non fornendo prove sufficienti per smentire la tesi attorea.

Va precisato che in tema di tamponamento, per giurisprudenza costante, si ritiene che il conducente di un veicolo debba essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo per evitare collisione con il veicolo che lo precede.

Nel caso in esame non è emersa prova alcuna che parte avversa si sia uniformata alle norme di prudenza previste dal C.d.S.

Per la determinazione del *quantum* è stata disposta CTU tecnica.

L'espletata consulenza tecnica d'ufficio, correttamente motivata, ha consentito di appurare, con metodo ed argomentazioni congrui e



lineari, la quantificazione dei danni e la compatibilità degli stessi.

Il ctu, nel proprio elaborato peritale, precisava *danni lungo la parte anteriore in corrispondenza delle parti più esposte e delle componenti meccaniche meno esposte e nella parte posteriore con interessamento diretto delle parti più esposte.*

Attraverso l'esame della documentazione fotografica dichiarava la compatibilità dei danni riportati dal veicolo attoreo con il sinistro *de quo.*

Il CTU ha ritenuto che i danni conseguenti all'evento dannoso possono quantificarsi in € 5.772,29 oltre ad € 120,00 per il fermo tecnico.

Nulla va statuito per il fermo tecnico, poiché non è stato provato il danno sofferto dall'attore per il mancato utilizzo dell'autovettura.

Pertanto, i convenuti in solido tra loro vanno condannati al pagamento della somma di € 5.772,29, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.

Per completezza di motivazione, si rileva che la riparazione risulterebbe antieconomica, ma questo decidente, dopo aver valutato l'elaborato peritale, considerato che le operazioni di ripristino dell'autovettura riguardano principalmente componenti della carrozzeria ritiene che il veicolo non abbia subito una svalutazione tecnica.

Va rilevato che la liquidazione del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio subito dal soggetto



danneggiato e derivato al creditore, in quanto il risarcimento è diretto alla completa *restitutio in integrum*, tenuto conto, comunque, che il costo delle riparazioni va determinato con riferimento ai correnti prezzi di mercato, secondo una valutazione del Giudice fondata su elementi di comune esperienza.

Di conseguenza, il proprietario di una autovettura di vecchia costruzione, come nel caso di specie, danneggiata in un sinistro stradale, non è tenuto a venderla per acquistarne un'altra dello stesso tipo e parimenti usata, ma può farla riparare in modo che funzioni come prima e chiedere al danneggiante l'importo delle riparazioni.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sul *decisum* in complessivi € _____ di cui € _____ per spese ed € _____ per compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge, da distrarre, a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.

A questo punto è opportuno affrontare la richiesta attorea della liquidazione delle spese affrontate nella fase stragiudiziale.

Il nuovo sistema di procedure liquidative nel risarcimento RCA relativamente alla risarcibilità delle spese di assistenza stragiudiziale va affrontato esaminando *la ratio* della procedura.

Appare innegabile il diritto all'assistenza stragiudiziale e, pertanto, le relative spese affrontate dal danneggiato da sinistro stradale costituiscono per quest'ultimo un pregiudizio patrimoniale degno e suscettibile di ristoro in virtù di regole e principi vigenti in tema di responsabilità civile.

Alla luce di quanto detto appare equo liquidare le spese della fase



stragiudiziale in € 250,00 comprensiva degli oneri di legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Palermo

reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa relativamente alla domanda proposta dal signor _____, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e, per l'effetto, condanna la Società _____ di _____, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* ed il signor _____, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, della somma di € 5772,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo;
- condanna, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € _____ (distinte come in motivazione), oltre € _____ per spese della fase stragiudiziale, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., a favore dell'Avv. Carlo Riela;
- condanna, altresì, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese liquidate al CTU.

Così deciso in Palermo, li 10 Agosto 2016.

IL Giudice di Pace

Dott.ssa Carmelina Citarda

Depositato in cancelleria

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE

Ariana Monte

